

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5026

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO
e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2001

**Norme per la sicurezza ambientale
nel comune di Falconara Marittima**

ONOREVOLI SENATORI. - Nel marzo del 2000, con deliberazione del consiglio regionale delle Marche assunta ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il territorio del comune di Falconara Marittima è stato incluso in una delle aree ad «elevato rischio di crisi ambientale» per la contestuale presenza al suo interno di numerose industrie fortemente inquinanti, pericolose per la salute dei cittadini e per l'ambiente, nonché per le peculiari condizioni idrogeologiche, geomorfologiche e sismiche che lo rendono altamente vulnerabile. Il rischio ambientale è accresciuto da importanti strutture impiantistiche ed infrastrutturali, tra le quali la raffineria API e la centrale termoelettrica IGCC.

L'impianto API, nato negli anni '30 come deposito di oli minerali, si è sviluppato come raffineria a partire dal 1949 ed è oggi esteso su una superficie di 650.000 mq., si occupa di cogenerazione e gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e ha una centrale per la produzione di energia elettrica che utilizza residui del ciclo di raffinazione.

La raffineria si trova in una delle 18 aree italiane ad alta concentrazione industriale individuate dal Ministero dell'ambiente, quelle in cui può scattare il cosiddetto «effetto domino», una sorta di reazione a catena con effetti devastanti, in cui un grave incidente può costare la vita ad oltre 100 mila persone. Nonostante i piani di sicurezza della raffineria, il 25 agosto del 1999 un tragico incidente costò la vita a due operai. Un comitato è nato dalla mobilitazione di due quartieri molto vicini alla raffineria (Fiumesino e Villanova) e si è rapidamente esteso a tutta la città, acquistando sempre maggiore forza per sottolineare i gravissimi problemi di inquinamento chimico (fumi ed emissioni),

acustico, elettromagnetico e marino dell'API, nonché il rischio di esplosioni come quella del 1999.

Si deve qui sottolineare la preesistenza degli insediamenti urbani rispetto alla raffineria, che nel dopoguerra si è andata ampliando, soppiantando l'intero abitato prospiciente il mare e cancellando secoli di storia e di tradizioni. Di recente è stata presentata una petizione al Ministro dell'ambiente per chiedere che la nuova centrale aperta dall'API utilizzi una tecnologia non nociva per l'ambiente e per i cittadini. Nonostante il parziale adeguamento alla Seveso bis, sta entrando in funzione proprio all'interno della raffineria API un nuovo impianto integrato di cogenerazione e gassificazione a ciclo combinato (IGCC): una centrale che produce elettricità utilizzando residui del ciclo di raffinazione del petrolio (oli pesanti). Per abbattere gli ossidi d'azoto prodotti dall'impianto entra in funzione un sistema che si basa sull'utilizzazione di ammoniaca: quest'ultima si combina con l'ossido di azoto, eliminandolo. Una certa quota di ammoniaca finisce però per diffondersi nell'aria che respiriamo. La fisica e la chimica dell'atmosfera sono ancora poco note: non abbiamo ancora notizie certe sui rischi di un'esposizione prolungata a sostanze chimiche. Occorre perciò usare il «principio di precauzione»: fino a che non saremo sicuri che l'ammoniaca rilasciata nell'aria non fa male, non dobbiamo usarla. La nuova centrale produrrà quindi una quota di polveri di metalli pesanti (vanadio, tungsteno e molibdeno) assai dannose per i polmoni (sono cancerogene). Per il raffreddamento della centrale si utilizza acqua di mare, con impiego di ipoclorito di sodio. Quest'acqua viene poi immessa in mare, con effetti mutageni sul DNA di specie ma-

rine animali e vegetali. L'ecosistema viene così ad essere gravemente minacciato.

La centrale è notevolmente rumorosa: sono bastate le prove di funzionamento perché la popolazione se ne rendesse conto. A questa straordinaria compresenza di fattori si vanno poi ad aggiungere la prossimità del tratto urbano della strada statale 16, una centrale di distribuzione del metano ed una fitta rete di elettrodotti. Lo stabilimento API, a causa dei suoi continui ampliamenti, ha finito per inglobare per circa un chilometro la linea Adriatica Bologna-Bari, su doppio binario, sulla quale transitano oltre 200 treni al giorno. Il rischio di una simile situazione è evidente: qualche minuto dopo l'incidente del 25 agosto, due treni sono transitati all'interno dell'area appartenente allo stabilimento API. Le Ferrovie dello Stato possiedono inoltre due scali merci (che ospitano 10.000 *containers* l'anno) a poca distanza dai serbatoi di GPL dell'API.

Il 28 ottobre 1999 è entrato in funzione il dispositivo che blocca automaticamente i treni in caso di emergenza, ma per la costruzione di una bretella che superi l'area dello stabilimento API esisteva allora solo un progetto preliminare. Per questa bretella (che verrebbe comunque attivata solo in caso di emergenza) la Commissione bilancio del Parlamento europeo avrebbe votato uno stanziamento di 20 milioni di euro (50 miliardi). Non solo: gli aerei che decollano e atterrano all'aeroporto «Raffaello Sanzio» di Ancona sorvolano gli impianti dell'API. Recentemente un aereo da turismo, decollato da Ancona, è precipitato in un campo poco distante dalla raffineria.

Ormai sono emersi chiaramente tutti i pericoli e le incompatibilità della raffineria API di Falconara rispetto alle numerose, troppe, infrastrutture della bassa Vallesina (ferrovia, aeroporto, strada statale adriatica, superstrada strada statale 76), rispetto agli insediamenti civili ormai confinanti con l'area industriale a rischio.

Tutto questo è l'effetto della mancata programmazione degli interventi sul territorio: opere pubbliche e private che per decenni si sono sovrapposte senza regole e limiti. Ma alcune responsabilità si possono oggi ricordare, superando il balletto delle competenze tra enti pubblici. Il Ministero dell'industria ha autorizzato il potenziamento dell'impianto con la costruzione al suo interno di una nuova centrale turbogas, avallando una vera e propria speculazione economica da parte dell'API, senza porre particolari condizioni sulla sicurezza ambientale dell'impianto.

Di qui la necessità di intervenire in maniera urgente ed incisiva al fine di ridurre le condizioni di inquinamento e rischio ambientale nell'area comunale esposta, ed in particolare nelle due zone di Fiumesino e Villanova, i cui residenti subiscono continuamente le pesanti conseguenze di questa situazione sotto il duplice profilo del danno alla salute e della perdurante situazione di rischio di gravi incidenti.

Stante l'accertata incompatibilità dell'impianto API con il circostante territorio abitato, riaffermata anche con atti del consiglio regionale delle Marche, del consiglio provinciale di Ancona e del comune di Falconara marittima, il presente disegno di legge dispone una serie di iniziative di messa in sicurezza e successivo risanamento ambientale dell'area di Falconara. Queste attività, ferma restando la necessità di continuare con maggior efficacia nell'opera già iniziata per il miglioramento della sicurezza degli impianti e per la riduzione degli effetti nocivi delle emissioni conseguenti l'attività di raffinazione, presuppongono tuttavia la scelta di fondo di un programma di dismissione e riconversione della raffineria e della relativa centrale IGCC entro il termine del 2008. È previsto un programma quadro per garantire le condizioni di vivibilità del territorio abitato e si dettano norme per assicurare la messa in salvo degli abitanti in caso di incidenti rilevanti. Per questo è indi-

spensabile provvedere sin da ora, attraverso la presente proposta, ad un efficace programma di risanamento che investa l'area della raffineria e le zone limitrofe di Villanova e Fiumesino, procedendo in modo tale da non condizionare i possibili scenari di assetto territoriale successivi allo sman-

tellamento della raffineria ed escludendo contestualmente nuove costruzioni o ricostruzioni di edifici, nel rispetto delle garanzie occupazionali e del diritto dei residenti non solo a rimanere nelle proprie abitazioni ma anche a veder migliorate le proprie condizioni di vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In considerazione del pubblico interesse alla riqualificazione ambientale delle aree industriali di Villanova e Fiumesino del comune di Falconara Marittima, nonché alla tutela della salute della popolazione residente e delle lavoratrici e dei lavoratori professionalmente esposti, è disposta la bonifica delle predette aree industriali.

Art. 2.

(Messa in sicurezza e risanamento ambientale)

1. L'opera di messa in sicurezza e risanamento ambientale di cui al presente articolo comprende le necessarie operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di sostanze inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione.

2. I valori dell'inquinamento risultanti a seguito delle operazioni di cui al comma 1 dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il programma quadro di cui all'articolo 3 dispone la pianificazione dei seguenti interventi:

a) controllo e valutazione integrata degli agenti inquinanti e dei fattori di rischio per l'ambiente e per la salute della popolazione residente e dei lavoratori esposti, attra-

verso il potenziamento del monitoraggio ambientale continuo;

b) realizzazione di un sistema informatizzato per l'informazione alla popolazione sui dati di inquinamento atmosferico;

c) predisposizione di un piano di evacuazione della popolazione in caso di incidente ambientale;

d) realizzazione di un piano per il pronto soccorso e la messa in sicurezza dei residenti con ridotte capacità motorie;

e) avvio di un programma di dismissione della raffineria API entro il 2008, secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti operanti nell'area oggetto di messa in sicurezza ambientale ed il successivo recupero del sito;

f) ripristino del profilo originario dell'argine destro del fiume Esino;

g) smantellamento degli impianti pericolosi situati nella fascia di terreno compresa tra la strada statale 16 e la linea ferroviaria Ancona-Bologna nel territorio del comune di Falconara Marittima;

h) acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, dell'area compresa tra gli impianti di raffinazione e la linea costiera secondo le procedure di cui all'articolo 6 e successiva defunzionalizzazione;

i) dismissione e delocalizzazione degli impianti Liquigas;

l) dismissione e delocalizzazione dello scalo merci ferroviario di Falconara Marittima;

m) realizzazione di un luogo di raccolta della popolazione per il caso di incidente ambientale.

4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo può essere utilizzato in via prioritaria il personale delle società che operano nelle aree oggetto di intervento.

5. Gli interventi di cui alla presente legge devono essere realizzati in conformità con gli standard europei, le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche ambientali,

allo scopo utilizzando gli strumenti di supporto previsti dall'articolo 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3.

(Programmazione degli interventi)

1. Al fine di organizzare gli interventi di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune di Falconara Marittima, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la regione Marche, la provincia di Ancona e i soggetti proprietari delle aree, predispone un programma quadro in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1.

2. Il programma quadro contiene il piano di fattibilità degli interventi sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata.

3. Al programma, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sugli interventi programmati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri.

4. Il programma è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. La progettazione degli interventi di cui all'articolo 2 deve avvenire in coerenza con la programmazione fissata nel programma quadro.

6. Il comune di Falconara Marittima è competente in merito alla scelta delle modalità di formazione e all'approvazione degli interventi di cui al presente articolo, sentiti i soggetti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale, e alla tutela della salute pubblica.

Art. 4.

(Interventi prioritari)

1. Nella definizione del programma quadro di cui all'articolo 3 sono considerati prioritari gli interventi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) del comma 3 dell'articolo 2.

2. Il programma di cui all'articolo 3 potrà indicare, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, un ulteriore elenco di aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario per la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero ambientale, nonchè le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero.

Art. 5.

(Vigilanza sulle attività di risanamento)

1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è costituito un comitato di coordinamento e vigilanza delle attività di cui all'articolo 2, di seguito denominato comitato, composto da cinque funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro dell'ambiente, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Marche, uno dal presidente della provincia di Ancona, uno dal sindaco di Falconara Marittima.

3. Partecipano ai lavori del comitato, con funzioni consultive, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Ancona.

4. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 3 non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del comitato.

5. Compete al comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui all'articolo 2 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, di seguito denominata commissione, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere a cadenza almeno mensile alla cittadinanza e alle istituzioni interessate dati informativi di facile comprensione sullo stato delle attività in corso e sui rilevamenti dei dati ambientali e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste.

6. Il comitato e la commissione hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate, dei lavori di bonifica e di risanamento.

7. Il comitato svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.

8. Il comitato presenta ogni sei mesi al Ministro dell'ambiente, alla regione Marche, alla provincia di Ancona e al comune di Falconara Marittima una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 2.

9. Le indennità spettanti ai componenti del comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le indennità spettanti ai componenti

del comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della metà.

Art. 6.

(Acquisizione delle aree)

1. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione delle aree industriali di Villanova e Fiumesino, è attribuita facoltà al comune di Falconara Marittima, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Falconara Marittima, la provincia di Ancona e la regione Marche.

2. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

3. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Falconara Marittima della proprietà delle aree oggetto dei progetti di messa in sicurezza ambientale il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione. All'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica.

4. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune all'acquisto delle aree soggette ad interventi di messa in sicurezza, il proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.

5. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Falconara Marittima, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalità le società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Falconara Marittima e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita. Il comune di Falconara Marittima e gli altri enti pubblici, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tenere conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica, ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

6. In mancanza della notificazione, il comune di Falconara Marittima e gli altri enti pubblici di cui al comma 5 hanno diritto di

riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa.

7. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Falconara Marittima, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 5, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

8. Quanto previsto dai commi da 5 a 7 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Falconara Marittima a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 7, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

9. Le aree acquisite dal comune di Falconara Marittima e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 5, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, è consentito l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dall'articolo 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

